

ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA

Perugia, lì 13/06/2016

Prot. n. 1584

Agli Iscritti dell'Ordine dei Geologi
della Regione Umbria

Loro indirizzo E-mail

CIRCOLARE N° 2/2016 del 13/06/2016

Oggetto: Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Gentili Colleghi

come noto l'Art. 5 del D.P.R. n. 137/2012 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189), attuando la lettera e) dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011, **prescrive l'obbligo per il professionista di stipulare un'assicurazione per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.**

La disposizione prevede:

- che nelle attività coperte da assicurazione devono rientrare anche la custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente;
- che il professionista deve rendere noto al cliente il massimale dell'assicurazione e gli estremi della polizza già al momento dell'assunzione dell'incarico, aggiornandolo su eventuali variazioni successive;
- che la violazione delle disposizioni sulla copertura assicurativa costituisce illecito disciplinare;
- che l'obbligo di copertura acquista efficacia dopo 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto.

Si riporta testualmente il richiamato Art. 5:

Art. 5

Obbligo di assicurazione

1. Il professionista e' tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.

3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Si ricorda, in proposito, che è attiva una convenzione stipulata dal Consiglio Nazionale dei Geologi con la **Società Insurance Global Broker srl**.


La documentazione relativa (convenzione, condizioni normative, Appendice dichiarativa protezione civile) e le modalità per richiedere un preventivo personalizzato sono disponibili sul sito <http://www.cngeologi.it>
– Professione – Articoli meno recenti (in fondo alla pagina) – POLIZZA ASSICURATIVA PROFESSIONALE, articolo pubblicato in data 19/06/2015.

Alleghiamo alla presente la comunicazione Prot. n. 118/2016 del 31/05/2016 trasmessa dalla Società Insurance Global Broker s.r.l. riguardante le novità apportate, in fase di rinnovo, alla precedente Convenzione.

Cordiali saluti

Il PRESIDENTE

Dott. Geol. Filippo Guidobaldi



Allegato:

- Comunicazione I.G.B. srl (Prot. n. 118/2016 del 31/05/2016)